

Trasmissione delle opere tra trust e Agenzia entrate

FISCALITÀ

La tutela di una collezione di opere d'arte, intesa come il mantenimento della sua unitarietà e il desiderio di renderla fruibile al pubblico legandola al proprio nome, diventano rilevanti quando il collezionista deve programmare il passaggio generazionale. «In passato per raggiungere tali finalità – spiega Pierpaolo Angelucci, dottore commercialista dello Studio Scarioni Angelucci – in più occasioni è stata percorsa la strada della fondazione privata, che consente di evitare la disgregazione della raccolta vincolandola a un determinato scopo e beneficiando, a determinate condizioni, dell'esenzione da imposta di successione e donazione, presentando tuttavia un certo livello di rigidità».

In alternativa c'è il trust che, alla luce delle recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate, può apparire vantaggioso. Perché? «Caratterizzato da una maggiore flessibilità, può soddisfare più agevolmente le esigenze del collezionista» prosegue Angelucci. «In fase di redazione dell'atto istitutivo del trust o nelle *letter of wishes*, può fissare regole o fornire indicazioni per la futura trasmissione e gestione della collezione, indicare scopi filantropici come l'istituzione di borse di studio e residenze per artisti o di un museo privato. Le recenti pronunce dell'amministrazione finanziaria sembrano favorire l'uso del trust in ambito artistico: le Risposte alle istanze di interpello n.106 e n. 351, pubblicate il 15 febbraio e il 18 maggio 2021, sembrerebbero superare le indicazioni fornite in passato dall'Agenzia in occasio-

ne della reintroduzione dell'imposta di successione e donazione del 2006 (Circolare n. 3/E del 2008), che aveva ritenuto che il trasferimento iniziale dei beni in trust fosse sempre soggetto all'imposta di donazione, tenendo conto del rapporto intercorrente tra il soggetto che attua il trasferimento e i beneficiari del trust per determinare aliquote e franchige. Mentre nel momento eventuale di distribuzione del patrimonio del trust a favore dei beneficiari non vi sarebbe più stata applicazione dell'imposta di donazione».

Alla posizione dell'Agenzia si è contrapposto l'orientamento della Corte di Cassazione. «Infatti statuisce la non assoggettabilità all'imposta di donazione nel momento del trasferimento dei beni in trust, poiché – spiega Angelucci – non comporta un effettivo e immediato arricchimento dei beneficiari da assoggettare a tassazione. Per la Cassazione solo al momento della distribuzione finale del patrimonio del trust ai beneficiari si realizzerebbe un trasferimento di ricchezza, presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione. Ora nelle due recenti Risposte, l'Agenzia sembrerebbe conformarsi a quanto affermato dalla Cassazione prevedendo che solo l'attribuzione finale di beni ai beneficiari del trust potrebbe determinare l'applicazione dell'imposta di donazione». L'ostacolo dell'imponibilità del trasferimento iniziale delle opere nel trust e l'assolvimento immediato dell'imposta di donazione sul valore di mercato delle opere sarebbero finalmente superati.

— **Ma.Pi.**